



Regione Umbria

Giunta Regionale

Spett.li

ATC Perugia 1

Via del Nestore 1 bis
06087 - P.te S. Giovanni
Perugia
atcpq1@pec.it

ATC Perugia 2

Via dei Mille, 37
06034 - Foligno
Perugia
ingo@pec.atcperugia2.it

Ambito territoriale di caccia N°3

Ternano-Orvieto
Via Guglielmi 59
05100 Terni
atc3terni@pcert.postecert.it

**Oggetto: Sentenza Corte
Costituzionale n. 139/2017.
Comunicazioni.**

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi
Naturalistici, Faunistica

Dirigente

Dott. For. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06131 PERUGIA

TEL. 075 504 5053
FAX 075 504 5565
fgrohmann@regione.umbria.it

In riferimento alla sentenza in oggetto dopo ulteriori approfondimenti riguardo tale questione, si comunica quanto segue.

La citata sentenza ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29/2015 nella parte in cui consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».

La sentenza dà atto che la stessa Corte ha già annullato le disposizioni legislative di altre regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto) il che comprova che per annullare una disposizione regionale è necessario un distinto giudizio avanti la Corte Costituzionale e, pertanto, non è possibile parlare di abrogazione automatica o di disapplicazione in via interpretativa.

La norma regionale successiva, ancorché in contrasto con il principio generale di una legge statale, non può ritenersi automaticamente abrogata



Regione Umbria

Giunta Regionale

ma deve essere espressamente dichiarata l'abrogazione da una pronuncia della Corte Costituzionale.

D'altro canto, secondo il principio di legalità, la Pubblica Amministrazione è tenuta a conformarsi alle norme di legge fino alla pronuncia di incostituzionalità.

In conclusione, le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14/94, sono valide fino a che non interviene una sentenza della Corte Costituzionali che ne dichiari l'illegittimità e, di conseguenza, sono altresì valide tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità delle disposizioni contenute nella citata Legge Regionale 14/94.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. For. Francesco Grohmann)

BB

Da "REGIONE UMBRIA" <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>
A "atcpg1@pec.it" <atcpg1@pec.it>, "info@pec.atcperugia2.it" <info@pec.atcperugia2.it>
Data lunedì 26 giugno 2017 - 14:03

Regione Umbria - prot. nr. 0139769 del 26/06/2017

Protocollo n.: 0139769-2017 del 26/06/2017
Oggetto: protocollo rdp Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2017. Comunicazioni.
Mittente:50025121
Destinatari diretti:
ATC 1 - Perugia
Ambito Territoriale di Caccia PG 2 - Foligno
Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano-Orvietano - Terni

Allegato(i)

RDP 20170026888.pdf.p7m (135 Kb)
Segnatura_interna.xml (278 bytes)
Segnatura_int.xml (1 Kb)